

Circolare n. 35/FC/cc
21 settembre 2016

PREVENZIONE INCENDI

**APPROVAZIONE DI
NORME TECNICHE DI
PREVENZIONE INCENDI
PER LE STRUTTURE
TURISTICO
ALBERGHIERE.**

È stato pubblicato nella G.U. del 23 agosto u.s. il decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2016 contenente *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività turistico alberghiere ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139"*.

Le **norme tecniche** contenute nel decreto, in vigore dal 22 settembre 2016, potranno essere applicate **alle attività turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore o a quelle di nuova realizzazione, con oltre 25 posti letto** come individuate dal numero 66 dell' Allegato 1 del D.P.R. 151/2011, ossia: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, dormitori, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Sono escluse dal campo di applicazione le strutture turistico ricettive nell'aria aperta e i rifugi alpini.

Le norme tecniche potranno inoltre essere applicate alle attività sopra richiamate in alternativa alle disposizioni specifiche di prevenzione incendi di cui al D.M. Interno del 9 aprile 1994, al D.M. Interno del 6 ottobre 2003 e al D.M. Interno del 14 luglio 2015.

Le regole verticali sono riportate nell'Allegato 1 del decreto e contengono indicazioni specifiche in ordine alla classificazione delle strutture, con riferimento al numero dei posti letto, alla massima quota di piani e alle aree di attività.

Per quanto riguarda i profili di rischio, vengono dettate disposizioni in merito alla strategia antincendio, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo e gestione della sicurezza antincendio, controllo antincendio, rivelazione e allarme, vani degli ascensori.

Per completezza d'informazione, stante il carattere estremamente dettagliato delle disposizioni tecniche, si allega il testo integrale del provvedimento.



allegato